

LEGGE REGIONALE 28 AGOSTO 1959, N. 17¹

Modificazioni e aggiunte alla legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, contenente norme sullo stato giuridico, trattamento economico e ordinamento delle carriere del personale della Regione²

Art. 1

Per il personale forestale attualmente in posizione di comando, che transiterà nei ruoli di cui alle tabelle G) e H) allegate alla legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, rimangono ferme le disposizioni speciali vigenti per il personale del Corpo forestale dello Stato, a sensi dell'art. 384, secondo comma, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2

Il personale del ruolo dei segretari comunali che, all'entrata in vigore della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, si trovava a presentare servizio presso l'Amministrazione regionale, potrà, previo nulla osta dell'Amministrazione di provenienza essere assunto nel ruolo regionale del personale amministrativo.

Esso è inquadrato, entro i limiti dell'organico, nella carriera corrispondente al titolo di studio posseduto e nella qualifica corrispondente al trattamento economico in godimento, con

¹ Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

² In B.U. 1 settembre 1959, n. 36

effetto dalla data di attribuzione del medesimo da parte dell'Amministrazione di provenienza.

Ai segretari comunali sono riconosciuti come assegni «ad personam» riassorbibili a seguito di aumenti di stipendio a qualsiasi titolo – i diritti e le indennità di cui agli articoli 206 e 410 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

Al personale contemplato nel presente articolo può essere conferita la qualifica immediatamente superiore a quella di inquadramento, purché ne abbia di fatto esercitato presso gli uffici regionali con carattere continuativo e per almeno 5 anni, senza demerito, le relative funzioni.

La domanda d'inquadramento dovrà essere presentata entro il termine di cui all'art. 8 della presente legge.

Art. 3

Il personale non di ruolo dipendente dagli enti pubblici locali può essere inquadrato nei ruoli regionali nei modi, termini e condizioni previsti dall'art. 24 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23.

La domanda di inquadramento è presentata dall'interessato entro il termine previsto dall'art. 8 della presente legge.

Art. 4

Alle Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli di cui all'art. 24 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione, per quanto concerne la formazione della graduatoria per le promozioni del personale alle qualifiche immediatamente superiori a quelle iniziali delle singole carriere, fatta eccezione per il personale di

cui alla carriera direttiva della tabella E) allegata alla legge regionale 7 settembre 1958, n. 23.

Art. 5

Nei concorsi interni ed esterni indetti dall'Amministrazione regionale per l'ammissione agli impieghi, il concorrente, che ne faccia richiesta, può svolgere le prove nella propria lingua materna, fermo restando l'obbligo della conoscenza della lingua non materna ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23.

Art. 6

Il personale di cui all'art. 24 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, che, alla data del 23 settembre 1958, abbia superato i limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni per il collocamento a riposo, o che li raggiungerà entro un quinquennio da tale data, può essere inquadrato nei ruoli regionali e trattenuto in servizio fino al compimento del 70° anno di età.

Art. 7

In deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 32 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, il personale di cui agli artt. 22 e 23 della legge medesima, chi abbia i requisiti per essere collocato a riposo da parte dell'Amministrazione di provenienza, a norma delle vigenti disposizioni, entro il 31 dicembre 1963, può continuare a prestare servizio in posizione

di comando fino all'atto del collocamento in quiescenza senza che la Regione provveda alla sua sostituzione.

Per il personale comandato appartenente al ruolo dei sottufficiali, guardie scelte e guardie dei servizi dell'Economia montana e delle foreste (Corpo forestale dello Stato) il termine di cui al primo comma del presente articolo è prorogato al 31 dicembre 1965.

Il personale contemplato nel presente articolo, dopo il secondo anno di permanenza nella posizione sopra indicata, è posto in soprannumero.

Art. 8

Le domande di inquadramento nei ruoli regionali del personale di cui agli artt. 22 e 23 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, devono essere presentate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La non accettazione della domanda di inquadramento sarà disposta con decreto motivato del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 9

I posti della carriera esecutiva della Tabella F) allegata alla legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, sono trasportati in aumento alle corrispondenti carriere della Tabella A) allegata alla stessa legge.

Art. 10

I vigili del fuoco che prestano provvisoriamente servizio presso i Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e Bolzano fin dall'entrata in vigore della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, possono essere ammessi ai concorsi per l'immissione nei ruoli regionali prescindendo dal requisito di cui al primo comma dell'art. 9 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24.

Art. 11

*(omissis)*³

Art. 12

In deroga ai limiti fissati dall'art. 5 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, i posti temporaneamente vacanti nel ruolo amministrativo possono essere coperti, in posizione di comando, anche con personale in servizio di ruolo presso gli uffici del Consiglio Regionale, purché esso abbia carriera e qualifica corrispondente.

Tale personale, previo assenso dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, potrà essere inquadrato nei ruoli regionali della medesima carriera e qualifica e con la medesima anzianità del ruolo di provenienza.

³ Sostituisce, con effetto dal 1° gennaio 1960, il comma 1 dell'art. 8 della l.r. 7 settembre 1958, n. 23.

Art. 13

L'impiegato in servizio presso la Regione può essere comandato a prestare servizio presso gli uffici del Consiglio regionale.

L'impiegato in posizione di comando è ammesso agli scrutini e agli esami per la promozione alla qualifica superiore in base alle normali disposizioni sull'avanzamento di carriera applicabili al personale della Regione. Alla spesa per il personale comandato provvede direttamente e a proprio carico l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Questo ultimo è tenuto altresì a versare alla Giunta regionale l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsto dalla legge.

Ove ne sia richiesto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, la Giunta regionale potrà disporre, con il consenso dell'interessato, il trasferimento di un proprio impiegato nei ruoli del Consiglio, purché esso venga assegnato al posto che gli spetta secondo la data di nomina alla qualifica già ricoperta e con la relativa anzianità di carriera e di qualifica.

Art. 14

Al fine di permettere l'estensione ai dipendenti del Consiglio regionale delle disposizioni di cui agli artt. 7 e 8 della Legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con il Presidente del Consiglio Regionale apposite convenzioni.
